

SINDACO: E' un atto per aderire all'attuazione della banda larga da Bologna alla Regione Romagna per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni posso accedervi e da qui deriverà la possibilità per il privato, ovviamente pagando il diritto di concessione, perchè si possa allacciare alla banda larga. Banda larga vuol dire fruizione del servizio, vuol dire velocità, vuol dire economia, e quindi è una cosa che attualmente non costa niente. E' un servizio che intanto riguarda le pubbliche amministrazioni e noi, avremmo voluto farlo prima, ovviamente aderiamo.

Indi, conclusasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, avente ad oggetto "Costituzione del Sistema informativo regionale";

Visto il "Documento di politica economico-finanziaria 2002-2004" della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo (riconfermato e ulteriormente consolidato nel DPEF 2003-2005), di "efficienza del sistema regionale e territoriale", da raggiungere attraverso progetti infrastrutturali e di sistema, in particolare per quanto riguarda le reti telematiche;

Richiamato il "Piano telematico regionale - Programma operativo 2002", approvato delibera regionale n. 828 del 27 maggio 2002, che nelle premesse recita che il contenuto del Piano telematico stesso è "il frutto di un confronto con i diversi settori della Amministrazione regionale, con il sistema delle Autonomie locali e con le loro associazioni (ANCI, UPI, UNCEM)"; tale approccio è portatore in sé di un valore aggiunto, in quanto caratterizza il piano sia come "sede" programmatica e operativa delle diverse azioni, sia come iniziativa concreta di rafforzamento di un sistema a rete delle pubbliche amministrazioni della regione" e che quindi le iniziative ivi contenute sono facenti parte del SIR (Sistema Informativo Regionale) ai sensi della suddetta legge 30 agli articoli 8 e 9;

Osservato, in particolare, che si configura come un intervento previsto dalla suddetta legge al punto d) del comma 1 dell'articolo 9 quanto previsto alla "Iniziativa 2.1 - Potenziamento dell'infrastruttura telematica della regione", del suddetto Piano ove si enuncia che nell'ambito della connessione a banda larga si sta progettando la nuova rete privata delle pubbliche amministrazioni, da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici quali ad esempio le Università della regione;

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha ipotizzato che una prima realizzazione può riguardare la infrastruttura di connessione delle sedi universitarie, delle provincie, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni, delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli uffici regionali decentrati nell'area geografica compresa fra le provincie di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

Sottolineato che l'ipotesi regionale predetta intende cogliere l'occasione dell'esistenza di infrastrutture che gli Enti locali dell'area sopra individuata già avevano costruito per altri scopi (le condotte di Romagna Acque S.p.A.), per cui l'esistenza della infrastruttura in argomento rappresenta un'opportunità decisiva per costituire una dorsale a banda larga in fibra ottica, avendo come obiettivo principale quello di evitare che si formino aree escluse dai processi di infrastrutturazione del territorio (con conseguente depauperamento umano ed economico): a tale scopo verranno messe in atto tutte le tecnologie opportune (per esempio quella satellitare e XDSL) per garantire da subito i collegamenti a tutti gli enti locali e ciò sarà garantito anche dalla provincia di Rimini nel proprio ambito territoriale, mentre l'estensione della rete al resto della regione avverrà per passi successivi;

Richiamata la delibera regionale n. 1249 del 15 luglio 2002, "Approvazione del progetto Rete pubblica

dell'Emilia-Romagna - primo stralcio", con la quale si è stabilito di dare attuazione al progetto di una rete privata di proprietà delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, destinata ai collegamenti fra gli enti, come prima fase della diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale;

Dato atto che tale primo stralcio comprende i comuni delle provincie di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini esplicitati nell'allegato accordo, mentre ai fini del completamento del progetto di rete, per connettere i restanti Enti locali del territorio regionale, seguiranno ulteriori realizzazioni sulla base di quanto delineato nel Piano telematico regionale;

Osservato che una rete informatica a banda larga privata degli Enti locali rappresenta un vantaggio indiscutibile per la collettività, potendo essa contribuire a:

- determinare un assetto maggiormente concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni,
- favorire le comunità situate in aree svantaggiate o economicamente meno appetibili,
- definire un nuovo modello di governance e per lo sviluppo di un diverso rapporto con gli amministrati;
- essere di stimolo all'economia comunale, provinciale e regionale e indurre un effetto di trascinamento per l'estensione della rete a banda larga a disposizione dei cittadini e delle imprese;

Posto che in data 16 novembre 2000 è stato firmato un protocollo d'intesa fra i comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Romagna Acque S.p.A. relativo ad un progetto di rete telematica di interconnessione delle Lan degli stessi comuni, progetto successivamente presentato alla Regione Emilia-Romagna in base alla delibera n. 219/2000 e che analogamente sono stati presentati alla stessa Regione altri progetti da parte delle Provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che prevedono l'utilizzo della rete di Romagna Acque per la realizzazione di reti di fibre ottiche per la pubblica amministrazione nei relativi territori;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire l'aggregazione della domanda di servizi telematici per finalità pubbliche e finanziarne il soddisfacimento, di aderire alla realizzazione del primo stralcio della 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni, creare una infrastruttura che sia di proprietà degli enti articolata in:

- 1) dorsale intesa come la infrastruttura di base che serve a veicolare il trasporto delle informazioni,
- 2) rilegamenti che rappresentano i collegamenti tra la dorsale e un punto del territorio di ogni comune,
- 3) Man (o rete cittadina) costituita dai collegamenti, all'interno di un comune, di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno dei quali ha la sua Lan o rete interna);

Considerato che La Giunta Regionale ha deliberato nel senso che tali linee siano da attuarsi innanzitutto mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma quadro con gli Enti locali, in cui questi si impegnano a condividere con la Regione il progetto 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio', cioè la prima fase della diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale e successivamente ci sarà la conseguente stipula da parte della Regione, su mandato degli Enti locali di cui all'Accordo di programma quadro che si approva con il presente atto (uniformandosi al D. Lgs. 198/2002, articolo 7 comma 6), di due convenzioni, rispettivamente con Romagna Acque S.p.A. ed Hera S.p.A., anche in considerazione che le suddette società operano, o comunque sono destinate ad operare, in presenza delle seguenti tre caratteristiche che le candidano a giocare un ruolo da protagonisti in qualunque iniziativa inerente la società dell'informazione:

- la proprietà esclusiva o comunque il controllo da parte degli Enti locali,
- il possesso, ai sensi dell'ordinamento vigente, delle necessarie infrastrutture a rete e delle competenze già acquisite nelle realizzazioni delle stesse,

- il forte ed esteso radicamento sul territorio delle reti, in particolare in aree geografiche svantaggiate, in quanto situate in zone montane o, comunque, non densamente abitate, tali da non consentire altrimenti la nascita di un mercato di servizi avanzati che necessitano di infrastrutture a banda larga e, quindi, il loro accesso da parte delle comunità ivi residenti;

Dato atto che l'Assessore regionale alle "Attività produttive, sviluppo economico e piano telematico" ha provveduto a determinare e negoziare i contenuti dell'Accordo di programma quadro con gli Enti locali del territorio interessato e a determinare i contenuti della convenzione con l'Università di Bologna per i servizi a banda larga alle sedi della Romagna;

Considerato che il Direttore generale regionale all'Organizzazione, sistemi informativi e telematica ha provveduto ad illustrare il contenuto dell'Accordo di programma quadro presso le quattro province interessate, incontrando sia le Amministrazioni provinciali che gli enti locali del relativo territorio, nelle seguenti date: Ravenna - 16 gennaio 2003, Bologna - 20 gennaio 2003, Forlì-Cesena - 10 febbraio 2003, Rimini - 10 febbraio 2003;

Ritenuto quindi di approvare l'Accordo di programma quadro 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio' nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, dando atto:

- che l'Assessore regionale alle Attività produttive, sviluppo economico, piano telematico provvederà alla sottoscrizione di tale Accordo di programma quadro, apportando quelle modifiche formali che, non intaccando la sostanza dell'Accordo, si rendessero eventualmente necessarie,
- che l'Accordo ha validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 34, "Accordi di programma";

Ritenuto di approvare l'istituzione di un Comitato di gestione, al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dell'Accordo di programma quadro, nonché la possibile riprogrammazione ed implementazione delle attività e di prevedere che il funzionamento del Comitato di gestione venga regolamentato come previsto all'Accordo di programma quadro allegato al presente atto;

Ritenuto infine di prendere atto che, ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, il responsabile della sua attuazione - con i compiti descritti nell'allegato Accordo di programma quadro - è il Direttore generale competente in materia di Piano telematico regionale;

Dato atto che si stanno predisponendo da parte della regione Emilia Romagna gli atti di approvazione di una convenzione con la Società Romagna Acque S.p.A. per l'acquisizione di parte delle fibre ottiche per la realizzazione del progetto 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio e di una convenzione con Hera S.p.A. per la realizzazione e gestione del primo stralcio della 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna', nonché di una convenzione con l'Università di Bologna per la realizzazione e la gestione del collegamento a larga banda con le sedi della Romagna;

Dato atto in particolare che tali convenzioni verranno approvate in considerazione dei seguenti elementi:

- l'esclusività delle reti di Romagna Acque S.p.A. e di Hera S.p.A., circostanza che consente di richiamare la possibilità di affidare direttamente servizi tra amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto di esclusiva, ai sensi dell'art. 5, lett. g, D. Lgs. n. 157/1995;
- la possibilità di collegare le amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo, così come previsto dal Piano telematico regionale, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, quindi anche laddove si tratti di luoghi che non siano raggiunti da reti esistenti a banda larga;

Dato atto che si tratta di infrastrutture che, per le loro caratteristiche tecniche, consentono, oltre al collegamento tra pubbliche amministrazioni, anche la possibilità per gli operatori privati di telecomunicazioni di fornire servizi avanzati altrimenti difficilmente realizzabili,

- che l'intervento previsto nell'Accordo quadro viene a dare effettivo contenuto alla nozione e agli obblighi di servizio universale di telecomunicazioni e in tal modo, i cittadini interessati possono avere successivamente la possibilità di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dal mercato con gli operatori di telecomunicazioni che riterranno più idonei (questi a loro volta corrisponderanno il costo di accesso alla rete al titolare della stessa);

Dato atto quindi che l'obbligo attribuito alla Regione dagli Enti locali dei territori sopra visti, in attuazione dell'Accordo che qui si approva, si configura come una attività sussidiaria del mercato volta a garantire un contenuto effettivo alla nozione di servizio universale, prevista dalla normativa comunitaria (cfr. direttiva 96/19 e s.m.) e nazionale (d.P.R. 318/1997) in materia di telecomunicazioni, e che il progetto per le sue caratteristiche, costituisce un tutto unico per il quale non si possono separare gli accessi alle zone disagiate dagli accessi alle zone economicamente più ricche e più servite dal mercato;

Sottolineato inoltre che gli Enti locali partecipanti all'Accordo si impegnano a mettere a disposizione il complesso delle infrastrutture a rete attualmente nella disponibilità e gestite da Hera S.p.A., di cui sono soci,
- che il completamento della dorsale (acquisita da Romagna Acque S.p.A.) e i rilegamenti saranno realizzati da Hera S.p.A.,
- che la Regione si impegna a provvedere agli investimenti e al costo dei servizi come successivamente specificato, su mandato degli Enti locali di cui al presente Accordo, e per tali ragioni volta a garantire un contributo effettivo alla nozione di servizio universale;

Dato atto altresì che la convenzione con Hera S.p.A. si basa sulla titolarità delle reti utili alla realizzazione della dorsale e dei rilegamenti, e alla possibilità per tale via di raggiungere anche estese aree svantaggiate;

Dato atto infine che, in base all'Accordo:

- la realizzazione delle reti intermedie Man e locali Lan viene assunta dagli Enti locali partecipanti all'Accordo quadro e più precisamente gli enti pubblici che utilizzeranno tali reti concordano di finanziare la realizzazione delle stesse e che alla realizzazione provvederà Hera S.p.A, secondo condizioni economiche prestabilite ed oggetto della convenzione da stipularsi con la Regione;

- la Regione si impegna ad assicurare e finanziare le funzionalità di base della rete per quanto riguarda la trasmissione di dati (apparati attivi, connettività per i dati a banda larga, sicurezza, Internet) con gli standard e i livelli di servizio sufficienti a favorire lo sviluppo di sistemi informativi innovativi. A tal fine, si prevede che essa stipuli con Hera S.p.A. una convenzione che assicura anche una conduzione integrata tale da realizzare un servizio universale su un'area vasta e unitaria,

- che gli Enti sottoscrittori si impegnano ad acquisire la fonia e servizi complementari, formando un gruppo di acquisto che incarica Hera S.p.A., quale capofila in quanto gestore della rete, di acquistare (e ridistribuire) i suddetti servizi dal mercato con procedure di evidenza pubblica, in modo da spuntare le condizioni di qualità e prestazioni e i prezzi più convenienti rispetto a quelli stabiliti dalle gare Consip o di aderire alle convenzioni stipulate da quest'ultimo;

Dato atto che l'Accordo verrà sottoscritto dagli Enti di cui all'allegato 1 all'Accordo di programma quadro, e/o dalle loro Associazioni e Unioni e rispettive Comunità montane e pertanto anche dal Comune di Cattolica, a seguito dell'approvazione del presente atto consiliare;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare l'adesione, per i motivi esposti in premessa, all'Accordo di programma quadro 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio', nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, dando atto che tale Accordo verrà sottoscritto dagli Enti di cui all'allegato 1 all'Accordo di programma quadro, e/o dalle loro Associazioni e Unioni e rispettive Comunità montane;
- 2) di stabilire che l'Accordo ha validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione;
- 3) di dare atto che l'Assessore Regionale alle Attività produttive, sviluppo economico, piano telematico provvederà alla sottoscrizione di tale Accordo di programma quadro, apportando quelle modifiche formali che, non intaccando la sostanza dell'Accordo, si rendessero eventualmente necessarie;
- 4) di approvare l'istituzione di un Comitato di gestione al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dell'Accordo di programma di cui ai precedenti punti, nonché la possibile riprogrammazione ed implementazione delle attività;
- 5) di prevedere che il funzionamento del Comitato di gestione di cui al precedente punto 4) venga regolamentato come previsto all'articolo 7 dell'Accordo di programma di cui al precedente punto 1);
- 6) di concordare che, ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, il responsabile della sua attuazione - con i compiti descritti nell'allegato Accordo di programma - è il Direttore generale regionale competente in materia di Piano telematico regionale;
- 7) di dare atto che, con successivi atti, si provvederà ad approvare le convenzioni - con i relativi impegni finanziari - citate in premessa;
- 8) di dare atto che, con successivi accordi e atti con i restanti Enti locali della regione Emilia-Romagna, si provvederà al completamento della rete privata delle pubbliche amministrazioni al fine di connettere tutti gli Enti locali del territorio regionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

RETE PRIVATA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELL'EMILIA-ROMAGNA: PRIMO STRALCIO

Premesse

Riconosciuto:

1.che la Regione Emilia-Romagna è impegnata da tempo nella promozione della società dell'informazione, come si delinea nel Piano telematico regionale, il cui programma operativo per l'anno in corso è stato approvato con propria delibera n. 828 del 27 maggio 2002;

2.che la disponibilità di servizi di connessione a banda larga, a basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di cittadini ed aziende, è al contempo strumento insostituibile e motore primo dell'innovazione tecnologica, così come definito nelle linee di azione per la società dell'informazione del DIT, oltre che dal piano e-europeo della Commissione Europea;

3.che le amministrazioni locali, in coordinamento con la Regione, sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di e-government che vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di forza;

4.che nel triangolo Bologna-Rimini-Ravenna, esistono condizioni particolari per svolgere immediatamente azioni che portino a una offerta di mercato di servizi a banda larga. Infatti:

-la società affidataria della gestione dei servizi pubblici a rete, Hera S.p.A., è una importante e dinamica realtà economica a livello nazionale, dotata di grande esperienza nella distribuzione di servizi. Ne fanno parte, grazie all'integrazione delle preesistenti società pubbliche locali affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali a rete, molti degli Enti locali dell'area compresa tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

-l'Università di Bologna ha da oltre un decennio un programma di insediamenti nei territori della Romagna che ha la doppia caratteristica tipica delle strutture della

società dell'informazione: produrre cultura di punta e richiedere servizi avanzati;

-già esiste una infrastruttura fisica a rete, densamente diffusa sul territorio in questione, che si presta a costituire la cosiddetta rete primaria (o dorsale): gli acquedotti di Romagna Acque S.p.A.; questa società pubblica ha da tempo affiancato alle sue condotte i cavidotti per il telecontrollo, che si prestano egregiamente ad ospitare fibra ottica;

5. che in data 16 novembre 2000 è stato firmato un protocollo d'intesa fra i comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e la stessa Romagna Acque S.p.A. relativo ad un progetto di rete telematica di interconnessione delle Lan degli stessi comuni, progetto successivamente presentato alla Regione Emilia-Romagna in base alla delibera n.219/2000 e che analogamente sono stati presentati alla stessa Regione altri progetti da parte delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che prevedono l'utilizzo della rete di Romagna Acque per la realizzazione di reti di fibre ottiche per la pubblica amministrazione nei relativi territori.

Al fine di favorire l'aggregazione della domanda di servizi telematici per finalità pubbliche e finanziarie il soddisfacimento, si è proceduto ad individuare un primo stralcio della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna. Tale primo stralcio comprende i territori delle provincie di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, come esplicitato nell'allegato 1, che hanno condiviso l'impianto complessivo del progetto. Di seguito le sue linee guida:

A. creare una infrastruttura che sia di proprietà della Regione e degli Enti locali, articolata in:

-dorsale: la infrastruttura di base che serve a veicolare il trasporto delle informazioni;

-rilegamenti: i collegamenti tra la dorsale e un punto del territorio di ogni comune;

-Man (o rete cittadina): i collegamenti, all'interno di un comune, di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno dei quali ha la sua Lan o rete interna).

B. individuare, sulla infrastruttura di cui al punto A, un opportuno gestore per la circolazione dei dati, per i diversi servizi e per la fonia, utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni partecipanti al presente accordo quadro e, a tal fine, fissare i criteri per determinarne i costi;

C. stabilire le modalità e le tariffe per gli ampliamenti della rete;

D. stabilire le modalità e le tariffe per l'ampliamento dei servizi.

Tali linee sono da attuarsi mediante

-la sottoscrizione di un Accordo di programma quadro con gli Enti locali, in cui questi si impegnano a condividere con la Regione il progetto 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio' come prima fase della diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale,

-la conseguente stipula da parte della Regione, d'intesa con gli Enti locali di cui al presente Accordo (uniformandosi al D. Lgs. 198/2002, articolo 7 comma 6), di due convenzioni, rispettivamente con Romagna Acque S.p.A. ed Hera S.p.A., anche in considerazione che le suddette società operano, o comunque sono destinate ad operare, in presenza delle seguenti tre caratteristiche che le candidano a giocare un ruolo da protagonisti in qualunque iniziativa inerente la società dell'informazione:

-la proprietà esclusiva o comunque il controllo da parte degli Enti locali;

-il possesso, ai sensi dell'ordinamento vigente, delle necessarie infrastrutture a rete e delle competenze già acquisite nelle realizzazioni delle stesse;

-il forte ed esteso radicamento sul territorio delle reti, in particolare in aree geografiche svantaggiate, in quanto situate in zone montane o, comunque, non densamente abitate, tali da non consentire altrimenti la nascita di un mercato di servizi avanzati che necessitano di infrastrutture a banda larga e, quindi, il loro accesso da parte delle comunità ivi residenti;

Dato atto che l'Assessore alle Attività produttive, sviluppo economico e piano telematico e la Direzione generale Organizzazione, sistemi informativi e telematica hanno provveduto a determinare e negoziare i contenuti dell'Accordo di Programma Quadro con gli Enti locali del territorio interessato, nonché a determinare i contenuti della convenzione con l'Università di Bologna per i servizi a banda larga alle sedi della Romagna, così come approvato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1249 del 17/7/2002;

Dato atto della volontà di tutte le parti pubbliche di contribuire, per il tramite di questa iniziativa, alla nascita di una rete telematica a banda larga, in quanto presupposto essenziale allo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate, in particolare di quelle situate in zone svantaggiate.

Dato atto altresì che con successivi accordi si provvederà al completamento della rete per i restanti Enti locali del territorio regionale;

GLI ENTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Accoglimento delle premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato per brevità Accordo.

Articolo 2

Finalità e linee strategiche di intervento

1. Le finalità di cui al presente Accordo sono esplicitate in premessa e perseguite mediante la realizzazione delle attività e gli interventi previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 3 e mediante iniziative oggetto di futuri accordi o convenzioni tra i soggetti sottoscrittori ai sensi dei successivi articoli 4 e 5. Vengono superati gli accordi del punto 5 delle premesse.

Articolo 3

Oggetto dell'accordo

1. La infrastruttura primaria di base a supporto delle telecomunicazioni è costituita da quella messa a punto da Romagna Acque S.p.A. con gli interventi di manutenzione straordinaria che ha in programma. La Regione si incarica di provvedere agli investimenti per acquisire questa dorsale che dà un contenuto effettivo alla nozione di servizio universale su un'area vasta e unitaria stipulando con Romagna Acque una opportuna convenzione.
2. Gli Enti locali si impegnano a mettere a disposizione il complesso delle infrastrutture a rete attualmente nella disponibilità e gestite da Hera S.p.A., di cui sono soci, per le finalità di cui al presente accordo, sulla base dell'individuazione della medesima quale Gestore nelle disposizioni amministrative adottate dalla Regione di concerto con gli Enti locali.
3. Il completamento della dorsale e i rilegamenti saranno realizzati dal Gestore. La Regione si incarica di provvedere agli investimenti stipulando opportuna convenzione onerosa per il completamento della dorsale e i rilegamenti per i comuni di cui al primo elenco dell'allegato 1. L'obbligo attribuito alla Regione e contestualmente assunto da Romagna Acque S.p.A. ed Hera S.p.A., si configura come una attività sussidiaria del mercato volta a garantire un contenuto effettivo alla nozione di "servizio universale", prevista dalla normativa comunitaria (cfr. dir. 96/19 e s.m.) e nazionale (D.P.R. 318/1997) in materia di telecomunicazioni.
4. Per i comuni non compresi nel precedente punto 3, la Regione si impegna ad acquisire il collegamento satellitare o in tecnologia su rame (XDSL) tramite il Gestore, come esplicitato nei successivi elenchi dell'allegato 1; gli Enti locali interessati potranno completare la rete commissionando al Gestore i rilegamenti in fibra ottica, sostitutivi dei collegamenti XDSL o satellitari a prezzi prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).
5. Le Man dei vari territori saranno a cura e col finanziamento dei rispettivi enti utilizzatori (oltre ovviamente alle Lan interne) e saranno commissionate dagli stessi al Gestore a prezzi prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).
6. La Regione assicura e finanzia sulla rete le funzionalità di base per quanto riguarda la trasmissione di dati (apparati attivi, connettività per i dati a banda larga, sicurezza, Internet) con gli standard e i livelli di servizio sufficienti a favorire lo sviluppo di sistemi informativi innovativi; per questo stipulerà col Gestore, che assicura

una conduzione integrata tale da realizzare un servizio universale su un'area vasta e unitaria, una opportuna convenzione.

7. Gli Enti sottoscrittori concordano di acquisire la fonia e servizi complementari (per esempio la videoconferenza), formando un gruppo di acquisto che incarica Hera S.p.A., quale capofila in quanto gestore della rete, di acquistare (e ridistribuire) i suddetti servizi dal mercato con procedure di evidenza pubblica, in modo da spuntare condizioni di qualità e prezzi più convenienti rispetto a quelli stabiliti dalle gare Consip o di aderire alle convenzioni stipulate da quest'ultimo.

8. Gli Enti sottoscrittori concordano altresì, ove ne sorgesse la necessità, di acquisire dal Gestore altri servizi on net (per esempio l'allargamento della banda) ampliando a proprie spese la convenzione stipulata con la Regione, nell'ambito della normativa vigente in materia.

9. Il Gestore potrà utilizzare, sussistendone le condizioni di fatto e di diritto, le infrastrutture civili condivise (ad esclusione delle fibre di proprietà o di uso esclusivo degli Enti locali) per fornire servizi a privati e aziende a prezzi di mercato.

10. La Regione stipulerà apposita convenzione con l'Università di Bologna per la messa a disposizione della suddetta rete privata delle pubbliche amministrazioni per il collegamento a banda larga con e tra le sedi universitarie della Romagna, assicurando i livelli di servizi di cui al precedente punto 6; ulteriori servizi potranno essere acquisiti dall'Università nelle modalità di cui al precedente punto 8.

11. Il Presidente della Giunta regionale può convocare una conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/90, al fine di acquisire gli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati e provvedere all'approvazione dei progetti previsti dall'Accordo.

Articolo 4

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni come strumento di avanzamento economico e sociale; in particolare si impegnano:

- a) ad aggregare la domanda pubblica di ICT e ad assicurarne la soddisfazione mediante la diffusione delle infrastrutture necessarie nei territori di competenza, indipendentemente dalla collocazione geografica;
 - b) ad attuare e promuovere applicazioni e servizi di interesse pubblico che richiedano l'uso della banda larga;
 - c) a facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie incoraggiando l'offerta di mercato di servizi avanzati;
- mediante la realizzazione di quanto descritto nelle premesse e nell'articolo 3.

2. La Regione si impegna, per le ragioni viste nell'art. 3, a stipulare e dare piena attuazione ai seguenti atti:

A. Convenzione per l'utilizzo di parte dei cavi in fibra ottica, di proprietà della Società Romagna Acque S.p.A. per la realizzazione del primo stralcio del progetto della 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna',

B. Convenzione con Hera S.p.A. per il completamento e la gestione del primo stralcio della 'Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna', che verranno resi disponibili non appena definiti.

3. La Regione si impegna inoltre a stipulare una Convenzione con l'Università di Bologna per la realizzazione e la gestione del collegamento a banda larga con le sedi della Romagna.

4. Gli Enti sottoscrittori, La Regione e gli Enti locali si impegnano a dare attuazione ai punti 4, 5, 7, e 8 dell'articolo 3 per quanto di loro competenza.

5. Gli accordi eventualmente in essere tra i sottoscrittori e le aziende Romagna Acque S.p.A. e Hera S.p.A. verranno comunque salvaguardati se migliorativi rispetto alle condizioni qui descritte.

Articolo 5

Principio di leale collaborazione e semplificazione amministrativa

1. I soggetti sottoscrittori, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione dell'Accordo, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In tale prospettiva, le

Amministrazioni interessate si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a realizzare gli interventi previsti nel presente Accordo con l'obiettivo di pervenire, per quanto di propria competenza, alla massima possibile semplificazione.

2. Le Amministrazioni interessate si impegnano a collaborare affinché le procedure amministrative autorizzative e di variante urbanistica relative ai programmi di realizzazione dei rilegamenti e delle Man possano trovare attuazione in tempi certi e con la massima semplificazione amministrativa possibile.

Articolo 6

Copertura finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a dare copertura finanziaria agli interventi nei modi previsti dalle Convenzioni di cui all'art. 4 per un importo là descritto e comunque entro i limiti del piano telematico regionale.

2. Le Amministrazioni coinvolte regoleranno i propri impegni finanziari con i piani per la realizzazione di quanto previsto dal precedente articolo 4 e dalle premesse anche in collaborazione con la Regione e, in particolare, con apposite convenzioni da sottoscrivere con i soggetti impegnati alla realizzazione delle derivazioni e delle Man.

Articolo 7

Comitato di gestione

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dell'Accordo nonché la possibile riprogrammazione ed implementazione delle attività, è istituito il "Comitato di gestione". Esso è composto dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, dall'Assessore competente in materia di Piano telematico regionale, dai presidenti, o propri delegati, delle Province e dai sindaci, o propri delegati, dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati, dai presidenti delle Comunità montane, o propri delegati, dei rappresentanti delle Associazioni intercomunali. I Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti si impegnano a conferire apposita delega al rappresentante della Provincia di appartenenza. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna o suo delegato.

2. Il Comitato di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente e con voto unanime dei partecipanti.

3. Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta l'anno. La convocazione è predisposta dal Presidente; ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.

4. Il Comitato delibera all'unanimità dei suoi componenti.

5. Il Presidente del Comitato di gestione può promuovere la conclusione di uno o più accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. 20/2000.

6. Alle sedute del Comitato di gestione, possono essere invitati, in occasione della trattazione di specifiche problematiche, i rappresentanti degli Enti locali, rappresentanti dell'Amministrazione statale ed altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, o del finanziamento, o della realizzazione dell'Accordo.

7. Il Comitato di gestione, a titolo puramente esemplificativo:

a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo, avvalendosi dell'attività del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo articolo 8 ;

b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;

d) dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;

e) adotta le sanzioni previste dal presente accordo;

f) propone ai soggetti sottoscrittori l'avvio di ulteriori attività, anche prospettando nuove adesioni, nell'ambito delle finalità del presente Accordo e delle convenzioni di cui all'art. 4;

g)individua ed attiva le misure e le procedure di scambio dei flussi informativi secondo quanto stabilito nel presente Accordo all'articolo 9.

h)definisce in maniera consorziata e unitaria, contrattandoli con il gestore, caratteristiche e costi di altri servizi (videoconferenza, allargamento della banda, ecc.).

Articolo 8

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1.Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale responsabile della sua attuazione il Direttore generale competente in materia di Piano telematico regionale.

2.Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

a)rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b)governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo e nelle convenzioni, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

c)promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

d)garantire lo scambio dei flussi informativi di cadenza annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo, trasmettendo al Comitato di gestione le schede di scambio dei dati relativi a ciascuna convenzione, mediante l'aggiornamento dei dati;

e)presentare al Comitato di gestione una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo che descriva per ciascuna convenzione ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione e la relativa proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo.

Articolo 9

Flusso informativo

1.I soggetti sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività. Lo scambio d'informazioni avverrà anche attraverso il sistema di monitoraggio, come previsto dall'apposita iniziativa del Piano telematico regionale.

2.Allo scambio di informazioni sono tenuti anche i soggetti contraenti le convenzioni, per quanto in esse previsto, relativamente ai propri programmi di attività.

3.La Regione Emilia-Romagna è titolare delle attività di raccolta ed elaborazione del flusso informativo. I soggetti sottoscrittori si impegnano a trasmettere annualmente alla Regione le seguenti informazioni, nei tempi e modi individuati nel sistema di monitoraggio di cui al comma precedente:

a)conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

b)rilevazione, per ciascun intervento dei dati sulla scorta delle indicazioni del Comitato previste all'articolo 7, comma 7, punto h;

c)rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi, compatibilità urbanistica.

Articolo 10

Ulteriori attività e nuove adesioni

1.Il Comitato è autorizzato a proporre anche a singoli soggetti sottoscrittori la sottoscrizione di ulteriori accordi o convenzioni, al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2.

2.Il comitato potrà proporre ai soggetti sottoscrittori, al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2, la adesione di nuove amministrazioni.

Articolo 11

Procedimento di conciliazione

1.In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il Comitato di gestione, su

segnalazione dei responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

3. Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della controversia è affidata a un collegio arbitrale formato da due membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale di Bologna, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati. In caso di inerzia di una delle due parti nella nomina dell'arbitro di propria spettanza si applicheranno le norme del C.P.C.

4. L'arbitrato, rituale, giudicherà secondo diritto ai sensi del C.P.C. e siederà in Bologna.

Articolo 12

Inerzia, ritardo e inadempimento

1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti da parte di un soggetto sottoscrittore, il responsabile dell'attuazione dell'Accordo informa il Comitato di gestione, il quale assegna un congruo termine per adempiere.

2. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a comunicare al Comitato di gestione, entro il termine fissato per l'adempimento, le determinazioni assunte. In assenza di comunicazioni, il Comitato di gestione può disporre la revoca del finanziamento.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 13

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo dispone per le attività del Piano Telematico Regionale e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi previsti, anche nelle Convenzioni di cui all'art. 4 e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro.

ALLEGATO 1 alla Convenzione

ELENCO 1: Comuni collegati in fibra:

PROVINCIA DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia

Bentivoglio

Bologna

Budrio

Calderara di Reno

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Castel San Pietro Terme

Castenaso

Dozza

Granarolo dell'Emilia

Imola

Marzabotto

Medicina

Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Porretta Terme
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Vergato
Zola Predosa

PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA

Bertinoro
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena
Cesenatico
Civitella di Romagna
Forlì
Forlimpopoli
Galeata
Gambettola
Gatteo
Longiano
Meldola
Mercato Saraceno
Predappio
San Mauro Pascoli
Santa Sofia
Savignano sul Rubicone

PROVINCIA DI RAVENNA

Alfonsine
Bagnacavallo
Castel Bolognese
Cervia
Cotignola
Faenza
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Ravenna
Russi
Sant'Agata sul Santerno

PROVINCIA DI RIMINI

Bellaria - Igea Marina
Cattolica
Coriano
Gemmano
Misano Adriatico

Monte Colombo
Montefiore Conca
Montescudo
Morciano di Romagna
Poggio Berni
Riccione
Rimini
San Clemente
San Giovanni in Marignano
Santarcangelo di Romagna
Torriana
Verucchio

ELENCO 2 Comuni collegati mediante satellite

PROVINCIA DI BOLOGNA

Borgo Tossignano
Camugnano
Casalfiumanese
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castel Guelfo di Bologna
Castello di Serravalle
Castiglione dei Pepoli
Fontanelice
Gaggio Montano
Granaglione
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Montevoglio
Monzuno
Mordano
San Benedetto Val di Sambro
Savigno

PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

Bagno di Romagna
Borghi
Dovadola
Modigliana
Montiano
Portico e San Benedetto
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
Sarsina
Sogliano al Rubicone

Tredozio
Verghereto

PROVINCIA DI RAVENNA

Bagnara di Romagna
Casola Valsenio
Riolo Terme
Solarolo

PROVINCIA DI RIMINI

Mondaino
Montegridolfo
Saludecio

ELENCO 3 Comuni collegati in XDSL

PROVINCIA DI BOLOGNA

Crevalcore
Monte San Pietro
Pieve di Cento
San Pietro in Casale

PROVINCIA DI RAVENNA

Brisighella
Conselice

=====

DEL28614 ASD-DEL - ATTO C.C. N. 21 DEL 27.3.2003 - PAG. N.

=====